

## TESTO ATTUALE

### **ART. 26 - NUCLEO DI VALUTAZIONE O SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO**

Il Consiglio Direttivo istituisce il Nucleo di valutazione o il Servizio di controllo interno di cui all'art.20, comma II, del D. Lgs. 29/93 e artt. 39, 40, 41 D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, determinandone anche il compenso.

Il Nucleo di valutazione è formato dal Segretario, che lo presiede, e da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a Società specializzate in materia.

Il Nucleo di valutazione:

- a) ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- b) determina, almeno annualmente, anche su indicazione degli Organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

Detto Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli Organi di direzione politica. Ad esso è attribuibile, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale.

## TESTO MODIFICATO

### **ART. 26 - NUCLEO DI VALUTAZIONE**

La Giunta esecutiva istituisce il Nucleo di valutazione per le attività di cui l'art. 147 del D.lgs. 267/2000, nel rispetto del D.lgs. 150/2009, determinandone anche l'eventuale compenso e/o l'eventuale rimborso spese.

Il Nucleo di valutazione è istituito in forma monocratica ed è composto da un esperto in tecniche di misurazione della performance, di formazione e valutazione delle risorse umane e di controlli interni. Opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica.

Collabora, per le funzioni istruttorie e amministrative e di verbalizzazione, un dipendente all'uopo incaricato dal Segretario.

Il Nucleo ha il compito di valutare la performance dei dipendenti della Comunità Montana e di validare la relazione annuale; inoltre, ha il compito di verificare, ove richiesto, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Quanto ai compiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all'art. 1 della L. 190/2012 così come modificato dal D. lgs. 97/2016 nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.